II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilit)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 17 dicembre 1985

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1986, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

(85/553/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

in accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1986, i dazi doganali applicabili ai prodotti degli allegati I e II sono totalmente sospesi nel quadro di contingenti tariffari e di massimali tariffari.

La Spagna e il Portogallo applicano, a decorrere dal 1° marzo 1986, all'importazione dei prodotti di cui sopra i dazi doganali stabiliti in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è riservato:

— in tutte le zone doganali della Comunità, a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell'allegato I a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3,

— nella Comunità, a ciascuno degli altri paesi e territori di cui all'allegato III per le stesse categorie di prodotti, ad esclusione della Iugoslavia,

— nella Comunità, a ciascuno dei paesi e territori di cui all'allegato III per le categorie di prodotti di cui all'allegato II,

a condizione che sia rispettata la nozione di prodotti originari.

3. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale istituito con la presente decisione è subordinata al rispetto della definizione di prodotti originari, che è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 [1].

Tuttavia, il regime preferenziale comunitario applicabile alla Iugoslavia risulta esclusivamente dalle disposizioni dell'accordo con questo paese relativo ai prodotti CECA [2]; pertanto, per i prodotti sottoposti, in forza di detto accordo, a massimali tariffari comunitari o indicati nell'allegato I della presente decisione, il certificato di circolazione delle merci EUR 1 è il solo titolo giustificativo per la concessione della preferenza tariffaria.

4. I contingenti e massimali tariffari comunitari sono gestiti conformemente alle disposizioni che seguono.

SEZIONE I

Disposizioni concernenti la gestione dei contingenti tariffari comunitari relativi ai prodotti dell'allegato I

Articolo 2

La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è concessa a ciascuno dei paesi e territori elencati nella colonna 4 dell'allegato I, per quei prodotti, precisati nelle colonne 2 e 3, a fianco

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 113 e GU n. L 237 del 27. 8. 1983, pag. 1.

dei quali essi figurano con l'indicazione, nella colonna 5, dell'importo contingentale individuale.

Articolo 3

1. Gli stati membri gestiscono i loro contingenti tariffari conformemente alle proprie disposizioni in materia.

2. Lo stato di esaurimento effettivo delle quote degli stati membri è accertato sulla base delle importazioni dei prodotti in questione, presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e corredati di un certificato di origine conforme alle norme stabilite dall'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

Ciascuno stato membro ripristina la riscossione dei dazi sospesi nei confronti di un paese o territorio di cui alla colonna 4 dell'allegato I, non appena constati che le importazioni sul suo contingente nazionale di detti prodotti originari di questo paese o territorio abbiano raggiunto l'importo contemplato alla colonna 6 dell'allegato I.

SEZIONE II

Disposizioni concernenti la gestione dei massimali tariffari comunitari relativi ai prodotti dell'allegato I e dell'allegato II

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 6 e 7, il beneficio del regime dei massimali tariffari preferenziali è concesso:

— nel quadro dell'allegato I, a ciascuno dei paesi e territori di cui all'allegato III, esclusi quelli che figurano eventualmente nella colonna 4 dell' allegato I, entro il limite degli importi fissati alla colonna 7 a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti,

— nel quadro dell'allegato II, a tutti i paesi e territori di cui all'allegato III presi individualmente, entro il limite di un massimale comunitario pari a 102 % dell'importo massimo più elevato valido per il 1980, nel quadro di ciascuno dei massimali preferenziali aperti nello stesso anno.

Articolo 6

1. Non appena vengono raggiunti, a livello comunitario, i massimali individuali fissati o calcolati in base all'articolo 5, previsti per le importazioni nella Comunità, alle condizioni fissate da tale articolo, di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare, a richiesta di uno di essi o della Commissione e per il complesso della Comunità, la riscossione dei dazi corrispondenti all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla scadenza del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Nel quadro delle disposizioni che precedono, la Commissione coordina le procedure di ripristino dei normali dazi doganali, in particolare comunicando la data comune per l'insieme della Comunità, direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai paesi elencati nell'allegato IV.

Articolo 7

Lo stato di esaurimento dei massimali è accertato a livello comunitario in base alle importazioni imputate alle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

SEZIONE III

Disposizioni generali

Articolo 8

1. L'imputazione effettiva sulle quote contingentali e sui massimali comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata via via che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica, in base al valore in dogana dei prodotti stessi, e corredati di un certificato di origine conforme alle regole previste all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su un massimale, o può essere ammessa al beneficio di un contingente tariffario, soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, i tassi di conversione in monete nazionali degli importi in ECU in cui sono espressi gli importi preferenziali sono quelli che sono fissati al 1° otto-

bre 1985 (1) e che restano validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986.

4. Qualsiasi modifica dell'elenco dei beneficiari, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o territori, può comportare un corrispondente adeguamento dei contingenti o massimali tariffari comunitari.

Articolo 9

1. Gli stati membri trasmettono, entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, all'Istituto statistico delle Comunità europee, i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento, al beneficio delle preferenze tariffarie previste dalla presente decisione. Tali dati, forniti per rubrica della nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli stati membri (Nimexe) debbono dettagliare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CEE) n. 1736/75 (2).

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti dell'allegato I sottoposti a contingente, gli stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo giorno di ogni mese, l'estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

Per i prodotti dell'allegato I sottoposti a massimale, gli stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta di questa e alle stesse condizioni, l'estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

A richiesta della Commissione, allorché il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 %, gli stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni; gli estratti devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade.

Articolo 10

Gli stati membri adottano, in stretta collaborazione con la Commissione, tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente decisione.

Articolo 11

Gli stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. F. POOS

(1) GU n. C 250 del 2. 10. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

ALLEGATO I

Lista dei prodotti sottoposti a contingenti e massimali tariffari comunitari preferenziali a dazio nullo (a)

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune e codice Nimexe	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli stati membri (in ECU)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0010	73.07 (73.07-12, 21, 24)	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A Blumi e billette: I. laminati B. Bramme e bidoni: I. laminati				3 324 600
60.0020	73.08 (*) (73.08-01, 03, 05, 07, 21, 25, 29, 41, 45, 49)	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Brasile Corea del Sud Venezuela	3 237 451	BNL 310 795 DK 148 923 D 809 363 E 236 334 GR 58 274 F 563 316 IRL 16 187 I 427 344 P 45 324 UK 621 591	3 237 451

(a) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Cina.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune e codice Nimexe	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli stati membri (in ECU)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0030	73.10 (*) (73.10-11, 12, 14, 15, 17, 18, 42)	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: A. semplicemente laminate o estruse a caldo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. semplicemente placcate: a) laminate o estruse a caldo	Argentina Brasile Venezuela	2 006 493	BNL 192 623 DK 92 299 D 501 623 E 146 474 GR 36 117 F 349 130 IRL 10 032 I 264 857 P 28 091 UK 385 247	2 006 493
60.0040	73.11 (73.11-11, 12, 14, 16, 19, 41, 50)	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: I. semplicemente laminati o estrusi a caldo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) semplicemente placcati: 1. laminati o estrusi a caldo B. Palancole				1 908 900

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune e codice Nimexe	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli stati membri (in ECU)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0050	73.13 (*) (73.13-11, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 32, 34, 36, 43, 45, 47, 49, 50, 64, 65, 67, 68, 72, 74, 76, 78, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 92)	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: A. Lamiere dette «magnetiche» B. altre lamiere: I. semplicemente laminate a caldo II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm c) di 1 mm o meno III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: b) stagnate c) zincate o piombate d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) V. altrimenti foggiate o lavorate: a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 2. altre	Argentina Brasile Corea del Sud	5 500 000	BNL 528 000 DK 253 000 D 1 375 000 E 401 500 GR 99 000 F 957 000 IRL 27 500 I 726 000 P 77 000 UK 1 056 000	6 276 000

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune e codice Nimexe	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli stati membri (in ECU)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0060	73.15 (73.61-50) (73.62-10, 30) (73.63-21, 29, 72) (73.64-20, 72)	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. Acciai fini al carbonio: I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b) altri: 2. Blumi, billette, bramme, bidoni: III. Sbozzi in rotoli per lamiere IV. Larghi piatti V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b) semplicemente laminati o estrusi a caldo d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa) laminati o estrusi a caldo VI. Nastri: a) semplicemente laminati a caldo c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa). laminati a caldo	Brasile Corea del Sud	5 564 100	BNL 534 154 DK 255 949 D 1 391 025 E 406 179 GR 100 154 F 968 153 IRL 27 821 I 734 461 P 77 897 UK 1 068 307	5 891 400

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune e codice Nimexe	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli stati membri (in ECU)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0060 *(segue)*	73.15 *(segue)* (73.65-21, 23, 25, 55, 70, 81) (73.71-51, 52, 54, 55, 56, 59) (73.72-11, 13, 19, 33, 39) (73.73-23, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 39, 72)	A. VII. Lamiere: a) semplicemente laminate a caldo b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore: 2. inferiore a 3 mm c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie d) altrimenti foggiate o lavorate: 1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare B. Acciai legati: I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b) altri: 2. Blumi, billette, bramme, bidoni III. Sbozzi in rotoli per lamiere IV. Larghi piatti V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b) semplicemente laminati o estrusi a caldo d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa) laminati o estrusi a caldo				

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune e codice Nimexe	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli stati membri (in ECU)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0060 *(segue)*	73.15 *(segue)* (73.74-21, 23, 29, 72) (73.75-11, 19, 23, 24, 29, 33, 34, 39, 43, 44, 49, 63, 64, 69, 73, 79, 83, 84, 89)	B. VI. Nastri: a) semplicemente laminati a caldo c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa) laminati a caldo VII. Lamiere: a) Lamiere dette «magnetiche» b) altre lamiere: 1. semplicemente laminate a caldo 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: bb) inferiore a 3 mm 3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie 4. altrimenti foggiate o lavorate: aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare				

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale sono totalmente sospesi nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via di sviluppo

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune e Codice Nimexe	Designazione delle merci
62.0010	73.09 (73.09-00)	Larghi piatti, di ferro o di acciaio
62.0020	73.12 (73.12-11, 19, 21, 51, 71)	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: A. semplicemente laminati a caldo B. semplicemente laminati a freddo: I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: III. stagnati: a) Latta V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): a) semplicemente placcati: 1. laminati a caldo
62.0030	73.13 (73.13-41) (a)	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: B. altre lamiere: II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: a) di 3 mm o più
62.0040	73.15 (73.65-53) (a) (73.75-53, 54, 59) (a)	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. Acciai fini al carbonio: VII. Lamiere: b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore: 1. di 3 mm o più B. Acciai legati: VII. Lamiere: b) altre lamiere: 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: aa) di 3 mm o più

(a) Il beneficio delle preferenze è anche concesso ai prodotti di questa sottovoce, originari della Romania.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune e Codice Nimexe	Designazione delle merci
62.0050	73.16 (73.16-14, 16, 17, 20, 40, 51)	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie: A. Rotaie: II. altre B. Controrotaie C. Traverse D. Stecche e piastre d'appoggio: I. laminate

ALLEGATO III

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

A. PAESI INDIPENDENTI

660 Afganistan (2)
208 Algeria
330 Angola
459 Antigua e Barbuda
632 Arabia Saudita
528 Argentina
453 Bahamas
640 Bahrein
666 Bangladesh (2)
469 Barbados
421 Belize
284 Benin (2)
676 Birmania
516 Bolivia
391 Botswana (2)
236 Burkina Faso (2)
508 Brasile
703 Brunei Darussalam
328 Burundi (2)
675 Butan (2)
696 Cambogia
302 Camerun
244 Ciad (2)
512 Cile
720 Cina
600 Cipro
480 Colombia
375 Comore (2)
318 Congo
728 Corea del Sud
436 Costarica
272 Costa d'Avorio
448 Cuba
460 Dominica
500 Ecuador
220 Egitto
428 El Salvador
647 Emirati arabi uniti
334 Etiopia (2)
815 Figi
708 Filippine
314 Gabon
252 Gambia (2)
276 Gana
464 Giamaica
338 Gibuti (2)
628 Giordania
473 Grenada
416 Guatemala
488 Guiana
260 Guinea (2)
257 Guinea-Bissau (2)
310 Guinea equatoriale (2)
452 Haiti (2)
424 Honduras
664 India
700 Indonesia
612 Irak
616 Iran
048 Iugoslavia
346 Kenia
812 Kiribati
636 Kuwait
684 Laos (2)
395 Lesotho(2)
604 Libano
268 Liberia
216 Libia
370 Madagascar
386 Malawi (2)
701 Malaysia
667 Maldive (2)
232 Mali (2)
204 Marocco
228 Mauritania
373 Maurizio
412 Messico
366 Mozambico
803 Nauru
672 Nepal (2)
432 Nicaragua
240 Niger (2)
288 Nigeria
649 Oman
662 Pakistan
442 Panama
801 Papuasia-Nuova Guinea
520 Paraguay
504 Perù
644 Qatar
306 Repubblica Centrafricana (2)
456 Repubblica dominicana
247 Repubblica del Capo Verde (2)
324 Ruanda (2)
806 Salomone, isole
819 Samoa occidentali (2)
449 San Cristoforo e Nevis
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
311 São Tomé e Príncipe (2)
355 Seicelle e dipendenze (2)
248 Senegal
264 Sierra Leone (2)
706 Singapore
608 Siria
342 Somalia (2)
669 Sri Lanka
224 Sudan (2)
492 Suriname
393 Swaziland
352 Tanzania (2)
680 Tailandia
280 Togo (2)
817 Tonga (2)
472 Trinidad e Tobago
212 Tunisia
807 Tuvalu
350 Uganda(2)
524 Uruguay
816 Vanuatu
484 Venezuela
690 Vietnam
652 Yemen del Nord (2)
656 Yemen del Sud (2)
322 Zaire
378 Zambia
382 Zimbabwe

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [Regolamento (CEE) n. 3431/85 (GU n. L 326 del 6. 12. 1985, pag. 17)].
(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato IV.

B. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da stati membri della Comunità o da paesi terzi

476 Antille olandesi
413 Bermude
044 Gibilterra
406 Groenlandia (1)
740 Hong Kong
455 Indie occidentali
463 Isole Cayman
529 Isole Falkland e dipendenze
813 Isole Pitcairn
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
811 Isole Wallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
808 Oceania americana (2)
802 Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk]
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese

		Terre australi ed antartiche francesi
890	Regioni polari	Territorio antartico australiano
		Territorio antartico britannico

329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

(1) A decorrere dall'entrata in vigore del trattato, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984, che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto concerne la Groenlandia o di misure transitorie adottate dal Consiglio.
(2) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO IV

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

660 Afganistan
666 Bangladesh
284 Benin
391 Botswana
236 Burkina Faso
328 Burundi
675 Butan
244 Ciad
375 Comore
334 Etiopia
252 Gambia
338 Gibuti
260 Guinea
257 Guinea-Bissau
310 Guinea equatoriale
452 Haiti
684 Laos
395 Lesotho
386 Malawi
667 Maldive
232 Mali
672 Nepal
240 Niger
306 Repubblica Centrafricana
247 Repubblica del Capo Verde
324 Ruanda
819 Samoa occidentali
311 São Tomé e Príncipe
355 Seicelle e dipendenze
264 Sierra Leone
342 Somalia
224 Sudan
352 Tanzania
280 Togo
817 Tonga
350 Uganda
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud